

6.6 Pensioni privilegiate indirette

Indice:

- a. Pensione indiretta alla vedova
- b. Pensione indiretta agli orfani
- c. Pensione indiretta ai genitori e collaterali
- d. Assegni accessori delle pensioni indirette
- e. Procedimento
- f. Normativa di riferimento

Si parla di pensione privilegiata indiretta quando la liquidazione viene effettuata direttamente ai congiunti dei caduti in guerra; essa compete alle seguenti categorie di aventi diritto, nell'ordine indicato:

1. Vedova (o vedovo) ed orfani;
2. Genitori o “assimilati”;
3. Collaterali (fratelli e sorelle).

a. Pensione indiretta alla vedova

Vedova (artt. 37 e 40 del D.P.R. 915/78); la vedova ha diritto alla pensione di guerra, purché il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui sono state contratte le ferite o le malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile o, se posteriore, sia durato almeno un anno o sia nata prole, sempreché non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale a lei addebitabile; la misura della pensione è quella prevista dalla tabella “G”; spetta, inoltre, un'integrazione della pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a carico (art. 43 del D.P.R. 915/78).

b. Pensione indiretta agli orfani

Orfani minorenni (art. 44 del D.P.R. 915/78); hanno diritto alla pensione indiretta, nella stessa misura di quella vedovile, i figli minorenni del militare morto in guerra, ovvero del civile morto per causa di guerra, qualora siano privi dell' altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione; per il calcolo dell'integrazione di cui all'art. 43 il primo orfano non viene computato. Gli orfani che hanno perduto entrambi i genitori hanno diritto a conseguire due distinti trattamenti pensionistici.

Orfani maggiorenni (art. 45 del D.P.R. 915/78); hanno diritto alla pensione di tabella “G” anche gli orfani maggiorenni che siano o divengano inabili a proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 del D.P.R. 915/78;

c. Pensione indiretta ai genitori e collaterali

Genitori e collaterali (artt. dal 57 al 68 del D.P.R. 915/78); quando il militare morto in guerra o il civile morto per fatto di guerra non ha lasciato coniuge e figli con diritto pensione, la pensione indiretta viene liquidata:

- al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure inabile al lavoro;
- alla madre vedova;
- ai fratelli ed alle sorelle minorenni o maggiorenni inabili.

Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali con diritto di reciproco accrescimento. A differenza di quanto avviene per le vedove e gli orfani minori, per i genitori ed i collaterali il diritto è subordinato al requisito delle condizioni economiche; ciò perché, secondo il principio stabilito dall'art. 58 del D.P.R. 915/78, occorre che ai suddetti siano venuti a mancare, a causa della morte

del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso prestava loro al momento della morte.

L'art. 5, 1° comma, della legge 6 ottobre 1986, n.686, abroga il diritto per i collaterali di poter produrre nuove istanze utili ad ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità di guerra. Coloro che già beneficiavano del diritto continuano a mantenerlo sempre che permangano le condizioni previste dalla legge.

d. Assegni accessori delle pensioni indirette

Assegno di maggiorazione (art. 39 del D.P.R. 915/78); in aggiunta al trattamento base di tab. "G", sia alle vedove che agli orfani, spetta un assegno di maggiorazione il cui diritto è subordinato al requisito delle condizioni economiche.

Indennità Speciale Annua (13[^] mensilità – art. 56 del D.P.R. 915/78);

Indennità Integrativa Speciale (art. 74 del D.P.R. 915/78).

e. Procedimento

L'iter amministrativo per accedere al trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o civili deceduti o dispersi per causa di guerra (ai sensi dell'art. 100 del d.p.r. 915/78), inizia con la domanda che deve essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte, o qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al comune dell'ultimo domicilio. Secondo l'art. 2 del d.p.r. 377/99 i provvedimenti concernenti pensioni, assegni e indennità di guerra sono attribuiti alla competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, restano attribuite alla direzione centrale le competenze in materia di provvidenze in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z.

f. Normativa di riferimento

✓ D.P.R. 915/78

✓ D.P.R. 377/99